

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 19 DEL 12-10-18

**OGGETTO: RINVIO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA -
PATRIMONIALE E DI BILANCIO CONSOLIDATO, AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011.**

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di ottobre, alle
ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	BOROVAS PANDELIS	P
ANSELMI GIOVANNI	P	FACEN ANNA	P
POMPEI MATTEO	P	POLENTINI PIERINO	A
MINETTI LEONARDO	P	ANSELMI SIMONE	A
PERETTI EMANUELE	P	BOCCIONI BRUNO	A
MECOZZI GIANNA	A		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

Il Sindaco dichiara che il nuovo ordinamento contabile degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale da affiancare a quella finanziaria, consentendo tuttavia ai Comuni di minori dimensioni demografiche, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di rinviarne l'applicazione per permettere alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione della contabilità stessa. Il rinvio, previsto per il 2016, è stato prorogato dalla Ragioneria Generale dello Stato al 2017 compreso e la facoltà deve essere formalizzata con atto del Consiglio Comunale che ha competenza in materia di bilancio e di rendicontazione.

Per quanto sopra, propone il rinvio al 2018, dell'applicazione della contabilità economica-patrimoniale e del bilancio consolidato delle società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta con decorrenza 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATI i Principi contabili 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, allegati al decreto legislativo n. 118/2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 118/2011: *“Le Regioni e gli Enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati e in particolare:

-il comma 2, per il quale: *“I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili”*;

-il comma 12, per il quale: *“L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 78”*;

VISTO l'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 118/2011, per il quale: *“Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”*;

VISTO l'articolo 11, comma 14, del d.lgs. 118/2011, per il quale: *“A decorrere dal 2016 gli Enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

VISTO l'articolo 232, comma 2, sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014, per il quale:

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”;

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 38 del 21 dicembre 2016, con la quale al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, l'Ente ha deciso di avvalersi della possibilità offerta dalla normativa richiamata, rinviando al 2017:

- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

VISTA la nota ARCONET – Faq n. 30 – pubblicata dalla Commissione ARCONET l'11 aprile 2018 nel sito della Ragioneria generale dello Stato, con la quale è forniti chiarimenti in merito alla decorrenza degli adempimenti legati alla contabilità economico-patrimoniale per i Comuni fino a 5.000 abitanti, evidenziando che i Comuni stessi possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017 compreso e parimenti anche il bilancio consolidato ex articolo del d.lgs. 233 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è soggetto a obbligo dal 2018;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di rinvio;

CONSIDERATO che la competenza a decidere sulla proposta in questione può ascrivarsi al Consiglio Comunale;

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;
- in relazione alla circostanza che il Principio contabile applicato n. 3, Par. 9.1, contenente le disposizioni per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali, per il quale *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio”*;

VISTO il parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTO il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126: *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1-DI RINVIARE **al 2018**, per le motivazioni rappresentate in premessa:

- l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l’adozione del bilancio consolidato.

2-DI DARE ATTO, in conseguenza del disposto rinvio, che il Rendiconto 2017, redatto con funzione meramente conoscitiva in conformità allo schema di cui all’Allegato 10 previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi Modelli del conto economico e conto patrimoniale.

- 3-DI DARE ATTO inoltre che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL.

4-DI DICHIARARE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma, 4, del TUEL, considerata l’urgenza di provvedere.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 3709

li, 24/10/2018

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 24/10/2018

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 12/10/2018

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE